



Tribunale di Torre Annunziata
Il Presidente

prot. n° 689/2020

Poiché pervengono comunicazioni da parte degli uffici giudiziari che segnalano una perdurante richiesta da parte di avvocati di effettuare iscrizioni, depositi o altri adempimenti presso le cancellerie degli uffici giudiziari (Tribunale e Uffici del Giudice di pace), si segnala ulteriormente come nel decreto di questo Presidente n.84 del 10.3.2020, è stato esplicitamente indicato che:

“Sia per il settore civile che per quello penale ogni tipo di comunicazione, istanza o deposito (anche concernente la eventuale richiesta di trattazione d’urgenza ai sensi dell’art. 2.2 lett.g) del d.l. n. 11/2020) è prevista unicamente in via telematica.

La richiesta, laddove esterne all’ambito del PCT, sarà inviata alla Cancelleria del giudice (o del collegio) competente all’indirizzo di posta elettronica certificata reperibile sul sito web del Tribunale: sarà cura della Cancelleria smistarla al magistrato (o al collegio) competente, che provvederà a trasmettere il provvedimento adottato alla Cancelleria che provvederà al successivo inoltro.

Anche le iscrizioni a ruolo avverranno per via telematica, ai sensi dell’art.2.6 del d.l.

Il contributo unificato e l’anticipazione forfettaria per l’iscrizione al Ruolo saranno assolti in modalità telematica.

Ogni eventuale chiarificazione potrà essere fornita telefonicamente comunicando con i responsabili delle Cancellerie.

L’accesso agli uffici giudiziari è consentito **esclusivamente per attività urgenti ed indifferibili**: potranno accedervi liberamente i magistrati, il personale amministrativo e i Consiglieri del C.O.A., l’accesso per gli avvocati e soggetti esterni all’attività giudiziaria è previsto solo laddove attestino una comprovata urgenza al personale preposto al controllo dell’accesso, che lo consentirà per l’accesso alle Cancellerie solo dalla h. 9.30 alle 11.30.

Si rammenta che ai sensi dell’art.1.2 del d.l. n.11/2020 i termini per il compimento di qualsiasi atto sono sospesi fino al 22.3.2020 (salve le eccezioni richiamate all’art.1.1) e che il decorso del termine, ove abbia inizio durante il periodo di sospensione, è differito alla fine del predetto periodo”.

Laddove si prospetti qualsiasi esigenza di urgenza si segnala la necessità che l'accesso venga previamente concordato telefonicamente con l'ufficio competente.

Per superare residui dubbi interpretativi si evidenzia come la relazione del d.l. n. 11/2020, con riferimento all'art.1.2, esplicitamente prevede che *“con disposizione di portata generale, riferita a tutti i procedimenti e processi civili pendenti (anche quando non sia fissata udienza nel periodo interessato), dispone la sospensione di tutti i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale, ivi inclusi gli atti di impugnazione”*.

Si dispone la trasmissione ai magistrati, al personale di cancelleria, al Procuratore della Repubblica ed al Presidente del C.O.A.

Torre Annunziata, 13 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE


dr. Ernesto Aghina